

ASSOCIAZIONE AMICI DI CLAUDIO ODV

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2022

Giorno 28 OTTOBRE 2022 alle ore ventuno in Delebio, si sono riuniti – in seconda convocazione – i Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale agli articoli 6 e 22) per adeguamento normativo a seguito richiesta del RUNTS del 1/8/2022

L'assemblea è presieduta dal Presidente Patrizia Gobbi, il quale nomina Segretario verbalizzante Fabrizio Scinetti.

Sono presenti n. 10 Soci.

Il Presidente, previa verifica ed identificazione dei Soci presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preso atto che la presente assemblea in seduta ordinaria, il giorno 24/10/2020 ha approvato le modifiche nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Provincia di Sondrio del 1 agosto 2022 con la richiesta di integrazioni per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Assemblea delibera

- di adeguare lo statuto alla suddetta richiesta negli articoli dello statuto:
Art. 6 cancellando le parole "abbiano compiuto il 18^a anno di età" ed all'art. 22 le parole "per cooptazione".

L'assemblea approva all'unanimità lo statuto così modificato e conferisce mandato al presidente di registrarlo e darne comunicazione alla Provincia al fine di consolidare la trasmigrazione per l'iscrizione al RUNTS come richiesto.

La registrazione del presente atto e dello statuto allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del D.L. 117/2017 Art 82 comma 3 e 5

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle 21.30 dello stesso giorno previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Patrizia Gobbi
Il Segretario [firma]

Allegato statuto modificato

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di
MORBEGNO

Registrazione eseguita
LI 15 NOV. 2022

N. 1009 del 15/11/2022

Imposte riscosse

Registro

Sanzioni

Tributi

TOTALE ESENTE

IL FUNZIONARIO
(Emilio Nives)
Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituito un Organismo di Volontariato nella forma di Associazione non riconosciuta, da iscrivere in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 presso il Registro Unico del Terzo Settore (ovvero in uno dei registri cui sono affidate le medesime funzioni in via transitoria), denominata:

"AMICI DI CLAUDIO ODV"

(in breve, l'**Associazione**”).

L'Associazione ha sede in Delebio, via Roma 48/A.

Art. 2. L'Associazione si ispira ai principi di assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci e le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Consiglieri) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

E' apolitica ed apartitica.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b, Codice Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, Codice Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u, Codice Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i, Codice Terzo Settore);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. y, Codice Terzo Settore);

il tutto, con specifico riferimento a tutto ciò che concerne la finalità di favorire, sostenere e supportare le attività di Salvamento sulle rive del Lago di Como.

In via meramente strumentale alle finalità di cui sopra, l'Associazione può

svolgere tutte le attività immobiliari, commerciali e le prestazioni di servizi ritenute utili dall'organo amministrativo, quand'anche non di interesse generale, purchè in quest'ultimo caso, in via residuale e meramente complementare alle attività sopra elencate.

In via residuale e secondaria, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- raccolta di fondi ai sensi dell'art. 33 del Codice Terzo Settore, attraverso attività, iniziative e manifestazioni, da destinare in via prioritaria, per le finalità sub art. 3 n. 1) e, in via secondaria, per le finalità sub art. 3 n. 2);
- sensibilizzazione sulla necessità di sorvegliare le spiagge balneari;
- attività di sostegno al personale responsabile della protezione dei bagnanti sulle spiagge nei periodi estivi;
- organizzazione di corsi, seminari, eventi, convegni, mostre;
- supporto finanziario per studi particolari;
- partecipazione a concorsi e bandi;
- edizione di stampe periodiche e non, opuscoli, pubblicazioni;
- effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, l'Associazione non può avere un numero di soci inferiore a sette. Se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal RUNTS (se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo).

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane dell'Associazione.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificando i motivi, entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. L'informazione avverrà attraverso il sito internet dell'Associazione, Social Network e/o Newsletter periodiche.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata/accertata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di **sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dall'organo amministrativo. I sostenitori non hanno il diritto di voto né di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione mediante i mezzi di comunicazione specificati nell'art. 9.

Organi e Libri Sociali

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

d. (eventuale) l'Organo di Controllo e/o il Revisore.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio

Direttivo.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice Terzo Settore, l'Associazione deve tenere il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, a ciascuno dei quali spetta un voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed eventualmente il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun socio può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci che siano anche consiglieri hanno obbligo di astensione. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

- presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In presenza di tali circostanze, la riunione si reputa svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il Presidente;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera in via di ratifica sull'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) definisce il programma generale annuale di attività;
- h) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto,
- b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione,
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi (fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata) e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri sono scelti tra gli associati.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS (una volta iscritta l'Associazione), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito a consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, applicando, *mutatis mutandis*, quanto previsto dal precedente art. 16.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del Codice Terzo Settore; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 7, Codice Terzo Settore, il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione

davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifica tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ivi compresi fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Si applica l'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Ove ne ricorrano le condizioni, si applica l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si

riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del presente statuto e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Organo di controllo e revisione

Art. 30. La nomina dell'organo di controllo monocratico da parte dell'Assemblea è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Codice Terzo Settore.

All'organo di controllo monocratico si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Durata

Art. 31. L'Associazione ha durata illimitata.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.